

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ASSOCIATI A CAREGIVER PROFESSIONE

Caregiver Professionali per la Cura e l'Assistenza Domiciliare

PREMESSA

Caregiver Professione nasce dal presupposto che i servizi di cura ed assistenza della persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità e nelle attività della vita quotidiana per persone anziane che necessitano di assistenza continuativa condividono il duplice obiettivo di contribuire al benessere e alla dignità delle persone assistite e di rispondere alle grandi sfide della società, in particolare quella dell'invecchiamento della popolazione e della necessità di assistenza domiciliare di qualità. Quale sistema integrato di supporto orientato alla qualità della vita, i servizi di assistenza domiciliare si propongono di offrire alle persone anziane possibilità di mantenere la propria autonomia il più a lungo possibile, in un ambiente familiare e confortevole, coinvolgendo in modo attivo tutti gli attori del processo assistenziale.

Il presente Codice di Condotta, redatto in riferimento alla L. 4/2013 e ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, intende dare indicazioni sui principi di etica professionale e sui comportamenti che ogni Socio/a Caregiver Professione deve tenere. Il Codice trova applicazione in occasione dell'erogazione di ogni servizio di assistenza domiciliare, sia come processo che come risultato dell'intervento assistenziale. Esso è riferito ai rapporti di ciascun Socio/a con l'Associazione Caregiver Professione, con gli altri Soci Caregiver Professione, con altri professionisti, con le famiglie delle persone assistite e con eventuali altri portatori di interesse.

L'iscrizione a Caregiver Professione comporta il rispetto del presente Codice di Condotta. LA DIVISIONE ETICA DEL COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO vigila specificamente sul rispetto delle regole da parte dei Soci e stabilisce eventuali sanzioni in caso di inadempienza.

ART. 1 - RISPETTO DELLE LEGGI, DELLO STATUTO CAREGIVER PROFESSIONE, DEI REGOLAMENTI E DEL CODICE DI CONDOTTA

LA DIVISIONE ETICA DEL COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE CAREGIVER PROFESSIONE è responsabile del Codice e ne provvede all'aggiornamento pubblicandolo all'interno del sito www.caregiverprofessione.it nonché curandone la divulgazione. È altresì responsabile del controllo della sua applicazione. In caso di violazione delle regole etiche e deontologiche, la Divisione ha il potere di imporre sanzioni disciplinari, che potrebbero variare da una censura a sospensioni temporanee o espulsioni dall'associazione, in base alla gravità dell'infrazione. In caso di espulsioni, in ottemperanza a quanto previsto alla lettera c), art. 7 dello Statuto, Durata della qualità di Socio, la Divisione Etica, su propria iniziativa o del Consiglio Direttivo, rimette gli atti all'Assemblea dei soci per le valutazioni del caso e la proposta di applicazione dell'eventuale provvedimento di espulsione.

Il presente Codice si rivolge ai soggetti che aderiscono all'associazione. Con l'iscrizione a Caregiver Professione il/la professionista s'impegna, in qualità di Socio/a, a esercitare la professione in conformità con le leggi dello Stato, con le norme dello Statuto e del Regolamento Organizzativo Caregiver Professione e in osservanza a quanto previsto dal presente Codice di Condotta. Il/La Socio/a Caregiver Professione che utilizza l'attestazione Caregiver Professione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

ART. 2 - CENTRALITÀ DELLA PERSONA ASSISTITA

Il/La Socio/a Caregiver Professione nello svolgimento della propria attività si trova costantemente in contatto con la persona assistita, i suoi familiari, il personale sanitario e i servizi sociali. Lo svolgimento della professione deve ispirarsi al benessere e alla dignità della persona assistita, nel rispetto delle sue specificità, preferenze e autonomia residua.

È necessario che il/la Socio/a Caregiver Professione eviti qualsiasi forma di discriminazione o favoritismo, nonché di manipolazione o strumentalizzazione ai propri fini. La persona assistita è sempre il centro dell'intervento assistenziale, e tutte le azioni devono essere orientate al miglioramento della sua qualità di vita.

ART. 3 - COMPETENZA

Il/La Socio/a Caregiver Professione deve possedere una competenza dimostrabile e adeguata alla gestione del processo di cura ed assistenza della persona anziana nell'ambiente domestico. A tale requisito si affiancano le competenze specifiche, che riguardano gli ambiti di specializzazione del proprio intervento. Le competenze del/la Socio/a Caregiver Professione si basano non solo sulla formazione permanente ma anche sulla capacità di costruire relazioni positive, osservare e monitorare le condizioni dell'assistito, promuovere l'autonomia residua e facilitare la comunicazione. Il/La Socio/a Caregiver Professione accetta un incarico professionale solo se è in grado di garantire una performance di qualità.

ART. 4 - AGGIORNAMENTO

Il/La Socio/a Caregiver Professione, in quanto professionista della cura, forma innanzitutto se stesso/a. È tenuto/a al continuo miglioramento delle proprie competenze, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni metodologiche e gli strumenti per il supporto alle persone anziane non autosufficienti, partecipando presso Caregiver Professione o altre iniziative ritenute idonee da Caregiver Professione a corsi e eventi di formazione e/o aggiornamento ai sensi della Legge 4/2013.

Ai fini del mantenimento della qualificazione il/la Socio/a è tenuto/a, con le modalità previste dal Regolamento Organizzativo Caregiver Professione, a sottoporsi alla verifica dell'aggiornamento professionale richiesta ai sensi della Legge 4/2013.

ART. 5 - DIGNITÀ E DECORO PROFESSIONALE

Il comportamento del/la Socio/a Caregiver Professione è improntato a dignità e decoro professionale nell'atteggiamento, nel linguaggio e nell'immagine personale. Il/La Socio/a Caregiver Professione è consapevole di rappresentare un profilo professionale dedicato all'assistenza di persone vulnerabili e ne tutela l'immagine.

In particolare, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, il/la Socio/a Caregiver Professione:

- Mantiene un abbigliamento pulito, sobrio e funzionale alle attività da svolgere
- Utilizza un linguaggio rispettoso, chiaro e adeguato alla persona assistita
- Evita comportamenti che possano ledere la dignità della persona assistita
- Si presenta puntuale agli appuntamenti e rispetta gli orari concordati
- Mantiene un atteggiamento professionale anche in situazioni di stress

ART. 6 - RISERVATEZZA

Il/La Socio/a Caregiver Professione mantiene il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in ragione del proprio ruolo, con particolare attenzione ai dati sensibili riguardanti le persone assistite, le loro famiglie, i colleghi, i servizi sanitari presso cui opera e qualunque soggetto acceda al rapporto professionale.

La riservatezza si estende a:

- Dati sanitari e personali dell'assistito
- Informazioni sulle dinamiche familiari
- Condizioni economiche e situazione patrimoniale
- Immagini e registrazioni relative all'assistito
- Comunicazioni private tra l'assistito e i suoi familiari

Il/La Socio/a può condividere informazioni riservate solo con i professionisti direttamente coinvolti nel processo assistenziale, nella misura necessaria per garantire la continuità e qualità dell'assistenza.

ART. 7 - CORRETTEZZA

Il/La Socio/a Caregiver Professione imposta ogni rapporto professionale al rispetto, alla correttezza, alla lealtà, alla trasparenza, all'onestà e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di influenza. Qualora emergesse contrasto fra tali comportamenti e i principi enunciati dal presente Codice di Comportamento, tutti i Soci Caregiver Professione sono obbligati a sottoporsi al giudizio della DIVISIONE ETICA DEL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO per la valutazione dei comportamenti da essi posti in essere.

ART. 8 - CONCORRENZA LEALE

Il/La Socio/a Caregiver Professione promuove la propria attività presentando in modo corretto, accurato e onesto il proprio profilo professionale. In caso di copertura di cariche pubbliche, non se ne avvale a scopo di indebito vantaggio personale.

Il/La Socio/a Caregiver Professione non può sollecitare né accettare incarichi diretti da committenti conosciuti tramite un'organizzazione per la quale lavora o ha lavorato in passato, senza un esplicito accordo con quest'ultima.

ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO

Il soggetto s'impegna a osservare tutte le leggi in materia di lavoro, con particolare riguardo alla legislazione in materia di sicurezza. Il soggetto s'impegna ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica propria e delle persone assistite, applicando tecniche corrette di mobilitazione e assistenza e utilizzando adeguati dispositivi di protezione quando necessario.

Il/La Socio/a Caregiver Professione deve:

- Conoscere e applicare le tecniche di movimentazione sicura delle persone non autosufficienti
- Saper riconoscere e prevenire rischi ambientali nelle abitazioni degli assistiti
- Utilizzare correttamente eventuali ausili e dispositivi di assistenza
- Segnalare tempestivamente ai familiari situazioni ambientali che possono rappresentare un rischio
- Mantenere aggiornate le proprie competenze in materia di primo soccorso

ART. 10 - USO DEL LOGO

L'Associato potrà inserire sulla propria documentazione professionale il logo di Caregiver Professione con la relativa denominazione rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo compongono. Non è consentito all'Associato Caregiver Professione il disconoscimento dell'appartenenza all'Associazione di categoria.

ART. 11 - RAPPORTO CON IL COMMITTENTE

Il/la Socio/a Caregiver Professione accetta un incarico professionale solo se è in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi assistenziali prefissati, individuando preventivamente gli strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti.

Prima di iniziare la propria attività, il/la Socio/a deve:

- Concordare chiaramente con il committente obiettivi e finalità dell'assistenza
- Definire orari, modalità e durata dell'assistenza
- Stabilire i compiti specifici da svolgere
- Chiarire le proprie competenze e i limiti del proprio intervento
- Informare sui costi e sulle modalità di pagamento

Il/la Socio/a si impegna a fornire rendicontazioni periodiche dell'attività svolta, secondo modalità concordate con il committente.

ART. 12 - COLLABORAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Il/La Socio/a Caregiver Professione collabora attivamente con i medici, gli infermieri, gli assistenti sociali e le altre figure professionali coinvolte nell'assistenza alla persona anziana, condividendo informazioni e strategie nell'interesse dell'assistito.

La collaborazione si concretizza attraverso:

- Lo scambio di informazioni rilevanti, nel rispetto della privacy
- La partecipazione a riunioni di équipe quando richiesto
- Il rispetto delle competenze specifiche di ciascun professionista
- La disponibilità a modificare il proprio intervento in base alle indicazioni degli altri professionisti
- La segnalazione tempestiva di cambiamenti significativi nelle condizioni dell'assistito

ART. 13 - ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il/La Socio/a Caregiver Professione s'impegna a realizzare il programma delle attività nel rispetto dei termini, dei tempi e delle modalità previste dal piano assistenziale e dalle procedure concordate con la famiglia e i servizi coinvolti. Per favorire l'attività di monitoraggio il/la Socio/a Caregiver Professione concorda i possibili indicatori di risultato con la famiglia dell'assistito e con gli eventuali servizi sanitari coinvolti.

In particolare, il/la Socio/a si impegna a:

- Rispettare la programmazione delle attività quotidiane
- Documentare accuratamente le attività svolte

- Segnalare tempestivamente problemi o cambiamenti significativi
- Adattare l'intervento in base all'evoluzione delle condizioni dell'assistito
- Valutare periodicamente l'efficacia dell'intervento

ART. 14 - MODALITÀ CONTRATTUALI E COMPENSI

Il/La Socio/a Caregiver Professione precisa nell'offerta, preventivamente e in modo dettagliato, le componenti del compenso, specificando i criteri di calcolo, le modalità e i tempi di pagamento.

Il/La Socio/a Caregiver Professione non deve proporre, accettare o sollecitare forme di compenso non pattuite di qualsiasi natura volte a influenzare l'assegnazione dell'incarico professionale e le modalità della prestazione.

ART. 15 - TRASPARENZA

Il/La Socio/a Caregiver Professione ha l'obbligo di informare la famiglia dell'assistito rispetto agli obiettivi, ai contenuti e alle modalità dell'intervento assistenziale. Il/La Socio/a Caregiver Professione s'impegna, altresì, a riportare le osservazioni sull'esperienza e le condizioni dell'assistito in forma chiara e comprensibile.

La trasparenza include:

- Comunicazione chiara degli interventi effettuati
- Segnalazione tempestiva di cambiamenti nelle condizioni dell'assistito
- Informazioni accurate su incidenti o problemi occorsi
- Documentazione delle attività svolte
- Rendicontazione dell'utilizzo di eventuali risorse economiche affidate

ART. 16 – PROTEZIONE DATI

Il/La Socio/a Caregiver Professione assume tutte le misure necessarie alla protezione dei dati e delle informazioni in suo possesso, con particolare attenzione ai dati sensibili degli assistiti, sia rispetto a eventi accidentali, sia rispetto a elaborazioni abusive, anche di propri collaboratori (se presenti). Le misure di protezione devono essere adeguate al tipo di elaborazione, al tipo di rischio sofferto, allo stato delle conoscenze informatiche.

In particolare, il/la Socio/a deve:

- Custodire con cura documenti contenenti dati sensibili
- Non lasciare incustoditi dispositivi elettronici contenenti informazioni riservate
- Utilizzare password sicure per proteggere i dati digitali
- Non comunicare informazioni riservate in luoghi pubblici
- Smaltire correttamente documenti contenenti dati riservati

ART. 17 - RISPETTO

Il/La Socio/a Caregiver Professione rispetta e fa rispettare ogni singola persona, non opera discriminazioni di sorta e tiene in considerazione opinioni e credenze anche differenti dal proprio sistema di valori. In assenza degli interessati, si astiene da commenti personali e non incoraggia indiscrezioni di qualsiasi natura.

Il rispetto si manifesta attraverso:

- L'attenzione alle preferenze personali dell'assistito
- La valorizzazione delle abitudini e tradizioni culturali dell'assistito
- L'ascolto attivo delle opinioni e dei desideri espressi
- Il rispetto della privacy e degli spazi personali
- L'uso di un linguaggio e toni appropriati in ogni circostanza

ART. 18 - RAPPORTO CON I COLLEGHI

I rapporti tra Soci Caregiver Professione sono improntati allo spirito di comune appartenenza alla categoria professionale, con collaborazione e disponibilità. Nello svolgere un incarico in comune, il/la Socio/a Caregiver Professione s'impegna a condividere informazioni e conoscenze, si astiene da critiche denigratorie e da forme di concorrenza sleale nei confronti dei/le colleghi/e.

I rapporti professionali tra colleghi sono caratterizzati da:

- Scambio di informazioni utili per garantire la continuità assistenziale
- Passaggio di consegne dettagliato in caso di avvicendamento
- Disponibilità a fornire supporto e consulenza reciproca
- Rispetto delle specificità e dei metodi di lavoro di ciascuno
- Riconoscimento del contributo professionale di ciascun collega

ART. 19 – SEGNALAZIONI

Le segnalazioni al committente di colleghi/e più idonei/e all'incarico o le indicazioni ai/alle colleghi/e di potenziali committenti sono da considerarsi gesti di cortesia.

ART. 20 - RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI INTELLETTUALI

Il/La Socio/a Caregiver Professione, nello svolgimento dell'attività, deve documentare e riconoscere i contributi INTELLETTUALI di autori/trici e colleghi/e di cui si è avvalso/a, citandone formalmente la fonte e rispettandone le proprietà intellettuali e materiali.

ART. 21 – RAPPORTO CON LE ORGANIZZAZIONI COMMITTENTI

Sono considerate organizzazioni committenti tutti quei soggetti per conto dei quali viene realizzato il servizio professionale non ordinistico di cura ed assistenza della persona anziana nell'ambiente domestico. Trasparenza, serietà, correttezza e onestà devono caratterizzare il rapporto tra il/la singolo/a Socio/a di Caregiver Professione e l'organizzazione committente.

ART. 22 – ACCORDO FORMALE

La collaborazione tra il/la Socio/a di Caregiver Professione e l'organizzazione committente deve essere disciplinata da un accordo o incarico formale, atto a stabilire modalità di cooperazione, compiti e doveri reciproci, nonché i relativi compensi.

ART. 23 – DIRITTI DI PROPRIETÀ

Il/La Socio/a di Caregiver Professione e l'organizzazione committente rispettano reciprocamente la proprietà materiale e intellettuale dei progetti e dei documenti prodotti, operando le riproduzioni solo se autorizzate.

ART. 24 - SPORTELLO PER IL CITTADINO

Caregiver Professione attiva a garanzia e tutela dell'utente uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

ART. 25 - REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Il professionista che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all'esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi dell'Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare. La competenza a procedere disciplinarmente appartiene alla DIVISIONE ETICA DEL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO. Il procedimento disciplinare può essere iniziato ANCHE ad istanza del Consiglio direttivo, del Presidente stesso o di chiunque altro interessato che proponga una specifica informativa a riguardo.

ART. 26 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono:

a. censura: dichiarazione formale della mancanza commessa. Possono comportare un avvertimento o una censura comportamenti deontologicamente scorretti, la cui rilevanza sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

b. sospensione per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno. Opera automaticamente in caso di:

- sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
- interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione.

c. radiazione, in caso di:

- dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione.

ART. 27 - PRESCRIZIONE

L'azione disciplinare è imprescrittibile per i fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:

a. quattro mesi per i fatti che comportano l'avvertimento; b. otto mesi per i fatti che comportano la censura; c. due anni per i fatti che comportano la sospensione.

I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza del Consiglio direttivo.

ART. 28 - VIOLAZIONI AL CODICE

La violazione del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato tra i professionisti associati e Caregiver Professione, il corretto svolgimento degli obblighi connessi al rapporto medesimo e può determinare il sorgere di responsabilità e l'applicazione delle sanzioni previste da leggi, da regolamenti e da eventuali contratti, ferma restando la possibilità di Caregiver Professione, il cui interesse è leso dalla violazione, di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'insieme delle regole del presente Codice e dei principi contenuti nelle disposizioni statutarie costituisce una serie di obblighi che l'associato deve accettare con consapevolezza e precisione. Il non rispetto di tali norme e i comportamenti difforni alle regole e ai doveri che violano i regolamenti comporta l'adozione di sanzioni commisurate alla gravità della violazione.

LE NOSTRE SEDI

L'Associazione è regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate e con Codice Fiscale: 96530630589

Sede Legale

- **Roma:** Via Cugia 7, CAP 00159, Roma RM
- **Email:** info@caregiverprofessione.it
- **PEC:** caregiverprofessione@legalmail.it

Sedi Operative

Sede operativa Campania 1

- **Indirizzo:** Lungomare Trieste 26, CAP 84122, Salerno SA
- **Referente:** Pasquale D'Alessandro
- **Telefono:** 3664387575

Sede operativa Lazio 1

- **Indirizzo:** Via Milazzo 74/A, CAP 04100, Latina LT
- **Referente:** Gianmarco Ponticelli
- **Telefono:** 3280022174

Sede operativa Lazio 2

- **Indirizzo:** Via Giuseppe Pianell 8/10, CAP 00159, Roma RM
- **Referente:** Giovanna D'Alessandro
- **Telefono:** 3292156021

Sede operativa Piemonte 1

- **Indirizzo:** Corso Francia, 131, CAP 10138, Torino TO
- **Referente:** Emilia Carotenuto

Coordinate Bancarie

- **IBAN:** IT21C0200814704000107296935
- **Banca:** Unicredit, filiale di Latina
- **Intestazione:** Caregiver Professione

PER ACCETTAZIONE

LUOGO _____ DATA _____

FIRMA _____

Avendo ricevuto l'informativa al trattamento dei dati disponibile alla pagina www.caregiverprofessione.it/privacy del sito www.caregiverprofessione.it, autorizzo il trattamento dei miei dati in ottemperanza al GDPR 679/2016.

FIRMA _____